

## CREDITO IVA TRIMESTRALE Nuovo modello e termini di presentazione

**È stato aggiornato il modello TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o compensazione dell'iva a credito del primo trimestre 2020 i cui termini di presentazione sono stati prorogati per effetto del decreto cura Italia al 30 giugno 2020.**

Il credito trimestrale IVA derivante dalla presentazione dell'istanza TR è utilizzabile in compensazione solo se c'è **opposizione del visto di conformità** (se il credito infrannuale supera i 5.000 euro) ed è possibile **dopo il decimo giorno dalla presentazione della relativa istanza**.

Ecco di seguito le regole relative all'utilizzo del credito IVA trimestrale.

I contribuenti che chiudono la liquidazione IVA del mese di marzo 2020 a credito, possono verificare se hanno i requisiti per poter utilizzare il credito trimestrale durante l'anno senza attendere la dichiarazione annuale IVA dell'anno successivo. Il credito utilizzabile è appunto quello trimestrale (occorre verificare la differenza tra tutta l'IVA a credito e l'IVA a debito del primo trimestre, quindi con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, senza tenere conto dell'eventuale credito IVA del 2019).

Per poter utilizzare il credito occorre compilare ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, l'istanza TR utilizzando il **modello aggiornato** con [provvedimento 26 marzo 2020 Prot. n. 144055/2020](#).

Il TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione.

Il modello deve essere presentato **entro l'ultimo giorno del mese successivo** al trimestre di riferimento (per il primo trimestre 2020 la **scadenza originaria è il 30 aprile** ma per effetto del decreto cura Italia **può essere effettuata entro il 30 giugno** senza applicazione di sanzioni).

L'articolo 62, commi 1 e 6, DL 18 del 17 marzo 2020 prevede che siano sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

### Verifica dei requisiti

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (o in alternativa utilizzato in compensazione) unicamente dai contribuenti in possesso di specifici requisiti:

- **Aliquota media (articolo 30, terzo comma, lettera a) DPR 633/1972)**

Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad **aliquote più basse di più di 10 punti** percentuali rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Rientrano in questa categoria sia le operazioni effettuate con la scissione dei pagamenti (split payment) sia le operazioni in reverse charge.

- **Operazioni non imponibili (articolo 30, terzo comma, lettera b) DPR 633/1972)**

Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre **operazioni non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili, per un **ammontare superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo.

- **Acquisto di beni ammortizzabili (articolo 30, terzo comma, lettera c) DPR 633/1972)**

Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di **beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale** degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta riferita agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

- **Operazioni non soggette (articolo 30, terzo comma, lettera d) DPR 633/1972)**

Riservato ai contribuenti che hanno effettuato **nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato**, per un **importo superiore al 50%** dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate relative a: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi relative alle operazioni esenti nei confronti dei privati stabiliti fuori dalla comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della comunità stessa.

#### Utilizzo del credito in compensazione

Occorre indicare nell'istanza TR l'ammontare del credito infrannuale che **si intende utilizzare in compensazione** con il modello F24, tenendo conto di alcune regole:

- l'utilizzo di crediti IVA infrannuali di importo fino a 5.000 euro può essere effettuato liberamente **previa presentazione dell'istanza** già a decorrere dal primo giorno successivo al trimestre;
- quando l'utilizzo dei crediti IVA infrannuali supera 5.000 euro **occorre attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza** di rimborso/compensazione (art. 17, primo comma, D.Lgs. 241/1997);
- occorre **sempre utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** per l'utilizzo del credito in compensazione per qualsiasi importo (RM 68/2017);
- per l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è richiesto il visto di conformità se supera i 5.000 euro.

Il limite massimo dei crediti compensabili tramite il Mod. F24 è di 700.000 euro. Se vi sono importi iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro occorre saldare preliminarmente tali importi per poter compensare i restanti crediti.

Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione superi i limiti massimi previsti, il modello F24 dovrebbe essere scartato. L'utilizzo del credito senza visto di conformità comporta il recupero del credito insieme a interessi e sanzioni senza possibilità di effettuare compensazioni con altri crediti in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute.

#### Utilizzo nel modello F24

Occorre utilizzare un **codice tributo specifico per il 1° trimestre è 6036** con anno di riferimento 2020.

#### Compensazione interna o esterna e doppio plafond

La disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna", e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di versamento periodico (IVA da IVA). La compensazione del credito IVA è una compensazione verticale solo se il debito IVA che andiamo a compensare è successivo al credito e potrebbe quindi non essere esposto nel modello F24. Diversamente la compensazione del credito IVA sorto successivamente al debito IVA che si vuole compensare dovrebbe necessariamente passare dal modello F24 e sarebbe considerata compensazione orizzontale (CM 29 del 3 giugno 2010, paragrafo 1.1).

La compensazione IVA è considerata verticale e quindi non ha necessità del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate se il **credito IVA è utilizzato per compensare debiti IVA** come precisato nell'allegato alla [risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019](#)

Il "tetto" di 5.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o

infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, **a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento**, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.

Qualora il credito non sia completamente utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, l'importo residuo dovrà essere riportato nella dichiarazione successiva, determinando così la "**rigenerazione**" dell'anno di riferimento da utilizzare, da quel momento in poi, nel modello F24 (CM 29 del 3 giugno 2010).

#### Richiesta del credito infrannuale a rimborso

Dopo aver considerato quale somma eventualmente chiedere a rimborso anziché in compensazione, occorre valutare l'eventuale erogazione prioritaria del rimborso o l'esonero dalla garanzia. Si ricorda che **fino al valore di 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti**.

#### Cedibilità dei crediti iva trimestrali

L'articolo 12sexies D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) ha previsto **l'ipotesi della cedibilità dei crediti iva trimestrali**, modificando l'articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988 come segue: "*Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.*"

Infine a partire dal 2020 **non sono utilizzabili in compensazione** i crediti derivanti da agevolazioni, i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori i **crediti tributari** (tra i quali i crediti Iva), **ai fini del pagamento delle ritenute di cui all'articolo 17bis**, comma 1, D.Lgs 241/1997 (Ritenute e compensazioni **in appalti e subappalti** per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio e che saranno versate con distinte deleghe per ciascun committente (Circolare 1/E del 12 febbraio 2020, par. 4.1).

**Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti ([fiscale@apito.it](mailto:fiscale@apito.it) – [clara.pollet@apito.it](mailto:clara.pollet@apito.it)).**